



Certificato medico

per le donne incinte e le madri allattanti (secondo l'art. 3 dell'ordinanza sulla protezione della maternità)

Medico curante	Datore di lavoro
Paziente (Cognome, nome, data di nascita, indirizzo) Data prevista per il parto: _ _ . _ _ . _ _ _ _	
Responso del medico Ho valutato se la donna incinta/la madre allattante può essere occupata durante la gravidanza e il periodo di allattamento nell'azienda o nella parte dell'azienda interessata. Il risultato della valutazione è il seguente: <i>(contrassegnare i campi interessati)</i>	
<input type="checkbox"/> la paziente può proseguire senza riserve la propria attività sul posto di lavoro	
<input type="checkbox"/> la paziente può proseguire la propria attività sul posto di lavoro solo a determinate condizioni: <input type="checkbox"/> può lavorare alle seguenti condizioni (misure di protezione): <input type="checkbox"/> nel rispetto dei risultati della presente valutazione dei rischi in data _ _ . _ _ . _ _ _ _ <input type="checkbox"/> altro _____ osservazioni: _____ <input type="checkbox"/> è necessario discuterne con il datore di lavoro <input type="checkbox"/> è necessario discuterne con lo specialista MSSL	
<input type="checkbox"/> la paziente al momento non può proseguire la propria attività sul posto di lavoro oppure deve interromperla (divieto di occupazione) per il seguente motivo: <input type="checkbox"/> non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente <input type="checkbox"/> le misure di protezione necessarie non sono attuate/non sono rispettate <input type="checkbox"/> le misure di protezione necessarie non sono sufficientemente efficaci <input type="checkbox"/> altri indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino: _____	
<input type="checkbox"/> nuova valutazione tra ____ settimane	
La valutazione ha tenuto conto della lista di criteri previsti dall'ordinanza sulla protezione della maternità, della valutazione dei rischi (se disponibile), degli esiti del colloquio con la lavoratrice e dell'esame medico di quest'ultima.	
Luogo e data	Firma e timbro del medico
Il responso viene inoltrato alla paziente e al datore di lavoro.	

Basi legali:

estratto dall'**ordinanza** del 20 marzo 2001 **del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità** (Stato 1° luglio 2015)

Art. 2 Principio

¹ La valutazione dello stato di salute della donna incinta o della madre allattante spetta al **medico curante** che **segue** la lavoratrice **durante la gravidanza**.

² Il medico effettua un esame medico di idoneità della donna incinta o della madre allattante. Per la valutazione, egli considera:

- gli esiti del **colloquio** con la lavoratrice e **dell'esame medico** di quest'ultima;
- i risultati della **valutazione dei rischi** effettuata per l'azienda da parte di un esperto competente secondo l'articolo 17;
- le eventuali **informazioni supplementari** raccolte in occasione di un colloquio con l'esperto che ha effettuato la valutazione dei rischi o con il datore di lavoro.

³ Una donna incinta o una madre allattante **non deve essere occupata nell'azienda o nella parte dell'azienda** che presenta un pericolo se, sulla base del colloquio con la lavoratrice e dell'esame medico della stessa, il medico constata che:

- non è stata effettuata **alcuna valutazione dei rischi** o la **valutazione effettuata è insufficiente**;
- è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le **misure di protezione** necessarie **non sono attuate** o rispettate;
- è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le **misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci**; o
- vi sono indizi di un **pericolo per la salute** della madre o del bambino.

Art. 3 Certificato medico

¹ Il medico che ha visitato la lavoratrice precisa in un certificato medico se quest'ultima può proseguire **senza riserve** la propria attività al posto di lavoro in questione o se deve continuarla **a determinate condizioni oppure** se essa **deve interromperla**.

² Il medico che ha visitato la lavoratrice comunica **a quest'ultima e al datore di lavoro** i risultati della valutazione ai sensi del capoverso 1 affinché il datore di lavoro possa, all'occorrenza, prendere le misure necessarie nell'azienda o nella parte di azienda soggetta a un pericolo.

Art. 4 Assunzione dei costi

Il **datore di lavoro si assume i costi** per le spese di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5 Sospetto di pericolo

Se i criteri di valutazione di cui agli articoli 7-13 sono adempiuti, **si presume un pericolo per la salute** della madre e del bambino.

Art. 6 Valutazione dei criteri

Nella valutazione dei criteri occorre considerare anche le condizioni concrete di lavoro nell'azienda come, in particolare, l'**interazione** di diversi aggravi, la durata di esposizione, la **frequenza** dell'aggravio o del **pericolo** e altri fattori che possono esercitare un influsso positivo o negativo sul potenziale di pericolo da valutare.

Art. 7 Spostamento di **carichi** pesanti

Art. 8 Lavori che espongono al **freddo**, al **caldo** o a un'**umidità eccessiva**

Art. 9 **Movimenti e posizioni del corpo** che provocano una fatica precoce

Art. 10 **Microrganismi**

Art. 11 Lavori sottoposti al **rumore**

Art. 12 Lavori sottoposti agli effetti di radiazioni **ionizzanti e non ionizzanti**

Art. 13 Lavori che espongono agli effetti di **sostanze chimiche pericolose**

Art. 14 Lavori che si basano su un sistema di organizzazione molto gravoso

Durante tutta la gravidanza e durante il periodo di allattamento, le donne non possono svolgere lavoro notturno né lavoro a squadre se tali lavori **sono direttamente legati ad attività pericolose o gravose ai sensi degli articoli 7 a 13** o se si è in presenza di un sistema a squadre particolarmente pregiudizievole alla salute. Sono considerati tali i sistemi a squadre che prevedono una rotazione regolare in senso inverso (notte - sera - mattino) o quelli con più di tre notti di lavoro consecutive.

Motivi di esclusione

Art. 15 Lavoro a cottimo e lavoro cadenzato

Il **lavoro a cottimo o il lavoro cadenzato** non sono autorizzati se il ritmo di lavoro è dettato da una macchina o da un'installazione tecnica e non può essere regolato dalla lavoratrice stessa.

Art. 16 **Occupazioni** particolari vietate

¹ Le donne incinte non devono essere occupate in lavori che implicano una sovrappressione, come in **camera di compressione** o in **immersioni**.

² Le donne incinte non devono accedere a locali con un'atmosfera **sotto-ossigenata**.

³ Il datore di lavoro deve informare in modo adeguato tutte le donne, in vista di un'occupazione secondo i capoversi 1 e 2, dei pericoli comportati da simili attività durante la gravidanza. Nel farlo, attira la loro attenzione sul fatto che i pericoli esistono dal primo giorno della gravidanza. Se la donna manifesta dubbi su una presunta gravidanza, tali occupazioni sono in ogni caso vietate.

Art. 17 Esperti competenti

¹ Gli esperti competenti secondo l'articolo 63 capoverso 1 dell'ordinanza 1 sono i **medici del lavoro e gli igienisti del lavoro** ai sensi dell'ordinanza del 25 novembre 1996¹ sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro nonché **altri specialisti** come gli ergonomi, che hanno acquisito **le conoscenze e le esperienze necessarie** per valutare i rischi secondo gli articoli 4 e 5 di tale ordinanza.

² Occorre garantire che, per la valutazione dei rischi, tutti i **settori specifici da valutare** siano **coperti**.

Art. 18 Informazione

¹ Il **datore di lavoro** provvede affinché le persone incaricate della **valutazione dei rischi** abbiano accesso **a tutte le informazioni** necessarie alla valutazione della situazione aziendale e alla verifica delle **misure di protezione** adottate.

² Il **datore di lavoro** provvede inoltre affinché il **medico** di cui all'articolo 2 abbia accesso a tutte le **informazioni** necessarie per valutare se la donna incinta o la madre allattante può essere occupata.